

Finanziamenti infragruppo, economicità prevale su anomalie contrattuali

Secondo la C.T. Reg. della Lombardia, la sostanziale economicità della complessiva operazione prevale su apparenti "anomalie" contrattuali

/ Salvatore MATTIA e Claudio MELILLO

Con la sentenza n. 129/02/12, depositata il 12 settembre 2012, la C.T. Reg. della Lombardia, non condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado impugnata e ribaltando le sorti del contenzioso, ha riconosciuto la prevalenza delle **motivazioni economiche e imprenditoriali** in un'operazione di finanziamento infragruppo su (asserite) **anomalie** civilistiche e formali dei contratti sottostanti.

La questione decisa dai giudici di secondo grado trae origine da un avviso di accertamento notificato in data 26 ottobre 2010 dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società per azioni, relativo al periodo d'imposta 2005. Secondo le risultanze dell'avviso di accertamento, la società controllante avrebbe ricevuto dalla controllata un **finanziamento "anomalo"** dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale.

L'asserita "anomalia" del finanziamento erogato dalla controllata alla controllante per i periodi d'imposta 2004 e 2005 e, soprattutto, la mancata previsione di modalità e termini di restituzione del finanziamento stesso hanno condotto l'Ufficio a **(ri)qualificare il finanziamento** infragruppo in una **sopravvenienza attiva** in capo alla controllante (mutuataria), con conseguente recupero a tassazione della (maggiore) imposta IRES e applicazione di interessi e sanzioni.

Avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso, la società accertata ha proposto appello alla C.T. Reg. della Lombardia, la quale, pur non accogliendo tutte le richieste dell'appellante, ha di fatto "ribaltato" nel merito il giudizio di prima istanza, con l'emissione della sentenza in commento.

In sintesi, i giudici non hanno condiviso le motivazioni rese dalla C.T. Prov. di Milano in ordine alla **(ri)qualificazione del finanziamento infragruppo** in una sopravvenienza attiva in capo alla controllante (mutuataria) in quanto, in virtù dell'art. 88, comma 4, del TUIR, "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti".

Come precisato nella sentenza, peraltro, in data 1° gennaio 2007 le due società (controllante e controllata) si sono **fuse in una nuova società** con unico socio e ciò ha comportato l'estinzione di tutte le partite creditorie e debitorie

intercorrenti tra le due società preesistenti.

I giudici hanno altresì osservato che la fusione è avvenuta senza aumento di capitale e senza conguaglio in denaro, in quanto la società incorporante possedeva già l'intero capitale dell'incorporata.

La sentenza di primo grado è stata, infine, censurata anche per quel che concerne l'ulteriore contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate in merito all'**assenza di delibere** degli organi direttivi delle due società in relazione al finanziamento. Sul punto, il collegio giudicante ha rilevato che la validità di un finanziamento infragruppo non può necessariamente dipendere da aspetti meramente formali e che, al contrario, i giudici di prime cure avrebbero potuto tralasciare tali aspetti, consentendo così di esaminare l'**economicità complessiva** del finanziamento erogato dalla controllata alla controllante.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, inoltre, la C.T. Reg., stigmatizzando la carente motivazione dei giudici di primo grado, ha riconosciuto che l'operazione di finanziamento ha effettivamente contribuito ad apportare un **vantaggio economico** sia alla società mutuante che alla società mutuata, in termini di:

- sensibile miglioramento della posizione finanziaria del **gruppo d'impresa** del quale fanno parte le società coinvolte e, quindi, complessiva ottimizzazione della gestione economica finanziaria;
- significativa **riduzione degli interessi passivi** su finanziamenti bancari a seguito dell'estinzione dei finanziamenti in essere della controllante e della negoziazione da parte della stessa società controllante di nuove linee di credito a tassi di interesse più vantaggiosi. A ciò si aggiunga che, dalla citata ottimizzazione, la società appellante ha, di fatto, assunto un **comportamento favorevole per l'Erario**, limitando l'ammontare degli interessi passivi, fiscalmente deducibili nei limiti di legge, e, quindi, versando maggiori imposte sui redditi.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, i giudici, attuando il condivisibile principio "substance over form", hanno accolto l'appello della società appellante e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, oltre agli oneri di legge.